

Publicato il 09/11/2017

N. 00552/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01137/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2017, proposto da:

....., in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico De Angelis, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR;

contro

Comune di Villa Estense, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del TAR;

nei confronti di

Azienda Ulss 6 Euganea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Trivellin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti N. 22;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della nota prot 4958/17 del Comune Villa Estense del 10 agosto 2017 e della successiva nota del 1 settembre 2017 di diniego dell'accesso della minore alla scuola dell'infanzia per non aver assolto all'obbligo vaccinale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villa Estense (Pd) e dell' Azienda Ulss 6 Euganea e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in base alla circolare congiunta del 1° settembre 2017 dei Ministeri dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, richiamata nel parere n. 2065 del 26 settembre 2017 del Consiglio di Stato, la minore potrà essere ammessa ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione idonea a comprovare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, non incidendo, la mancata presentazione della documentazione sulla perdurante efficacia dell'iscrizione (dovendosi così intendere il provvedimento impugnato laddove si comunica che *“allo stato attuale non è possibile confermare l'iscrizione all'Asilo Nido..”*);

Ritenuto che, pertanto, difetti il presupposto del danno grave ed irreparabile dato che il danno lamentato (impossibilità di accedere al servizio scolastico dell'infanzia) è eliminabile dai ricorrenti semplicemente adempiendo agli obblighi scaturenti dalla legge;

Considerato che, peraltro, anche nella comparazione degli opposti interessi, l'interesse fatto valere dai ricorrenti non potrebbe prevalere, considerato che i predetti obblighi sono espressione di doveri solidaristici, posti a presidio degli interessi di tutti coloro che sono inseriti nella comunità scolastica, come condivisibilmente osservato dal Consiglio di Stato nel citato parere;

Ritenuto, dunque, che la domanda cautelare non possa essere accolta e che le spese di lite della presente fase possano essere liquidate con il provvedimento definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),

Respinge la domanda cautelare;

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.